



Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
VIA MUNTER N. 21 – 90145 – PALERMO

Aree e Servizi Tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto
Osservatorio Lavori Pubblici
Organismo di Ispezione

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 170511 del 18.11.2020

All' Ufficio del Genio Civile di Catania
geniocivilect@certmail.regione.sicilia.it

All'Area 1 del DRT
area1.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it

e p. c.

Al Commissario Delegato ex 558/2018
Dipartimento Regionale della Protezione Civile
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

Loro PEC

OGGETTO: OCDPC del 15/11/2018 n.558 - “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art.1 comma 1028 della legge 30/12/2018 n. 145” – Piano degli interventi.

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della provincia di Catania a partire dal mese di ottobre 2018.

Richiesta autorizzazione all'applicazione delle deroghe di cui all'art.4 dell'OCDPC n.558/2018.

- 1. Comune di Catania - Ramacca: Intervento di ripristino della funzionalità idraulica, ricostruzione e riparazione degli argini e delle aree golenali dissestati a seguito degli eventi alluvionali nel tratto di Fiume Gornalunga a monte della SP 104. (Cod. SI_CT_1337) – importo complessivo euro 3.528.600,00.***

In riscontro alla nota n. 169397 del 17/11/2020 dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, viste le motivazioni addotte per la richiesta di autorizzazione all'esercizio delle deroghe di cui all'art. 4 comma 1 dell'OCDPC 558/2018, ovvero:

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera b), 24, 45 e 53;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della Direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
- decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 articolo 8;
- decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146;
- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 24;
- decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, articolo 8, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell'articolo 5 della direttiva 2008/98 CEE;
- decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
- leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati.
- disposizioni attuative nazionali e regionali relative ad impegni, controlli o altri adempimenti, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2018 relativo alla Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale.

Si autorizza l'esercizio delle deroghe sopra riportate, anche tenuto conto delle ragioni derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla ((pandemia da COVID-19)) di cui al comma 3 all'art. 2 del D. L. 55/2020 come convertito con L. 120/2020, previste per l'esercizio delle deroghe di cui all'art. 2 comma 4 dello stesso D. L., ovvero:

4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, (giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e)) per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, (...) e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. ((Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio e l'ente.))

La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del D. L. 55/2020 come convertito con L. 120/2020 sarà pubblicata e aggiornata, a cura dell'area 1 del DRT, nel sito internet del Dipartimento Regionale Tecnico nella sezione «Amministrazione trasparente» ed è soggetta alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, saranno altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Le suddette eventuali ulteriori pubblicazioni saranno richieste all'Area 1 del DRT dall'Ufficio del Genio Civile di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE

Salvatore Lizzio